

Convenzione

Programma Operativo del Fondo Sociale europeo – Regione Lazio 2014-2020

Asse I Occupazione

Priorità d'investimento 8i

Obiettivo specifico 8.5

Oggetto della convenzione: Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione".

TRA

Regione Lazio, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, di seguito singolarmente denominata "Regione Lazio" o "Parte",

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto attuatore" o "Parte".

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione regola le modalità di attuazione dell'erogazione dei servizi del "Contratto di ricollocazione" (di seguito "servizi") finanziato con le risorse finanziarie del Programma Operativo del Fondo Sociale europeo – Regione Lazio 2014-2015 (POR FSE 2014-2015).
2. La presente convenzione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. di conseguenza, il rapporto scaturente dalla stessa convenzione è da considerarsi di tipo concessorio, ad ogni effetto di legge.



3. La presente convenzione è parte integrante e sostanziale dell'avviso pubblico "Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione" (di seguito "avviso pubblico").

Art. 2 - Destinatari dei servizi

1. I destinatari dei servizi sono le persone in stato di disoccupazione, immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa. Considerata la copresenza del Programma Garanzia Giovani, in fase di prima attuazione per l'anno 2015, i destinatari sono i disoccupati di lunga durata ai sensi del d.lgs 181/2000 e s.m.i., di età superiore a 30 anni che alla data del 1 settembre 2015 risiedono da almeno un anno in un Comune della Regione Lazio

Art. 3 – Obblighi del soggetto attuatore

1. La candidatura da parte del soggetto attuatore all'erogazione dei servizi avviene mediante il sistema informativo Simon lavoro messo a disposizione dalla Regione Lazio.
2. Il soggetto attuatore è tenuto a erogare i servizi previsti dall'avviso pubblico a tutti coloro che, possedendo i requisiti previsti dall'avviso pubblico, ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Il soggetto attuatore realizza in modo puntuale e completo le attività previste dal "Contratto di Ricollocazione" ai sensi dell'avviso pubblico entro i termini e alle condizioni previste.
4. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'avviso pubblico.
5. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore è tenuto inoltre a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento;
 - b) osservare la normativa regionale in materia di accreditamento di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 198/2014 e s.m.i. ed alla determinazione G11651/2014;
 - c) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo, in particolare, la consapevolezza che i servizi erogati sono cofinanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020;
 - d) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - e) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;



- f) utilizzare un conto corrente bancario dedicato alle operazioni che verranno attivate nell'ambito dell'avviso pubblico;
 - g) produrre la documentazione giustificativa delle attività oggetto del finanziamento ed effettivamente realizzate, fornendo attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio tutti i dati finanziari, procedurali e fisici secondo tempistiche e modalità stabilite dalla Regione Lazio ai sensi dell'avviso pubblico e delle procedure di gestione, rendicontazione e controllo che la Regione rende disponibili;
 - h) accettare il controllo ex ante, in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio o di altro organismo di controllo o vigilanza, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli, anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - i) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 - j) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
 - k) risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente convenzione, nell'avviso pubblico medesimo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionali di riferimento, tenendo indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa possa, per causa ad esso imputabile, essere avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati;
 - l) comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni trasmessi alla Regione Lazio.
6. Il soggetto attuatore è obbligato a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.
7. Il soggetto attuatore rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., assumendo contestualmente ogni responsabilità in merito alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi normativi.
8. Il soggetto attuatore comunica il conto corrente, bancario o postale, dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti ai servizi oggetto



della presente convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto e ogni eventuale variazione di tali dati.

9. Il mancato rispetto da parte del soggetto attuatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alla presente convenzione comporta la revoca del contributo concesso. Tale provvedimento, ricorrendone i presupposti, potrà essere disposto anche con riferimento alla concessione dell'accreditamento regionale. Tale revoca è disposta dalla Direzione regionale competente per le materie del lavoro. In ipotesi di pagamenti già avvenuti, con la medesima revoca potrà esserne disposto il recupero, se non spontaneamente restituiti. Il recupero delle somme indebitamente percepite potrà essere effettuato, attesa la natura concessoria e di diritto pubblico del rapporto, anche attraverso la procedura di recupero coattivo tramite l'agente della riscossione.

Art. 4 – Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna a fornire tutte le informazioni quali-quantitative richieste dalla Regione Lazio in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a *focus group*, finalizzati a consentire alla Regione Lazio di assicurare la valutazione dell'andamento dell'intervento presso gli Organismi Comunitari.

Art. 5 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti a qualsiasi titolo eventualmente percepiti per il medesimo intervento.
2. Il soggetto attuatore, inoltre, garantisce che per le attività realizzate non chiederà né percepirà, in ogni caso, alcun compenso o altro emolumento derivante o riconducibile ad attività di tipo commerciale condotta utilizzando dati e informazioni di cui è depositario in base all'Avviso pubblico.

Art. 6 – Tutela della privacy

1. Ai sensi della DGR 551/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Lavoro.
2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.



3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.
4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:
 - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
7. Titolare del trattamento per la Regione Lazio è la Direzione Regionale Lavoro.
8. Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 7 –Durata

1. La presente convenzione acquista efficacia tra le parti a partire dalla data di efficacia del provvedimento con cui la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro approva la candidatura, presentata secondo la apposita procedura informatica.
2. La convenzione rimane valida ed efficace, salva revoca, per l'intero periodo di vigenza dell'avviso pubblico, comprese eventuali successive proroghe del medesimo.

Art. 8 –Recesso

1. È data facoltà al soggetto attuatore di recedere anticipatamente dalla convenzione inviando una dichiarazione specificamente motivata per mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo individuato dalla Regione Lazio nell'avviso pubblico, almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale e che



detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui sopra.

2. In caso di recesso, lo stesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1373, co. 3 del c.c., dunque, il soggetto attuatore è obbligato a portare a compimento le attività previste dall'avviso pubblico relativamente ai destinatari presi in carico onde evitare qualsiasi ricaduta negativa nei confronti dei medesimi e della corretta esecuzione dell'Azione.
3. Se il recesso anticipato interviene ad attività già iniziate, la Regione Lazio provvederà, secondo la regolamentazione di riferimento, alla valutazione sulla riconoscibilità e all'ammissibilità delle spese sostenute dal soggetto attuatore fino alla data in cui il recesso diventa efficace.
4. Se il recesso anticipato interviene prima dell'inizio di qualsiasi tipo di attività a valere sull'azione cofinanziata, si applica il 1 comma dell'art. 1373 del c.c. e nulla sarà dovuto dall'Amministrazione al soggetto attuatore, ferma restando l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale.
5. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta comunque soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi eventualmente realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.
6. La Regione Lazio può, a sua volta, sempre recedere dalla presente convenzione, previa adozione di uno specifico provvedimento amministrativo motivato e debitamente comunicato ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della data in cui lo stesso deve avere effetto, salvi i casi di violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione e/o rilievo ed accertamento di irregolarità che comportano la revoca della stessa secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Lazio deve essere effettuata per mezzo di Posta elettronica Certificata, inviata agli indirizzi indicati nell'avviso pubblico.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

2. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.



3. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione dell'avviso pubblico e dalla convenzione è esclusivamente quello di Roma.

Regione Lazio Direzione Regionale Lavoro, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione regionale Lavoro, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....

(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)

